

# A.S.P. AZALEA

Azienda Pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Verbale n. 50 del 24 gennaio 2019

Oggi 24 gennaio 2019 alle ore 9.00, presso gli uffici dell'A.S.P. Azalea, con l'assistenza della Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giacocini Rossella, si è presentato il Revisore Unico, nominato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 20 ottobre 2014 n.1658, per le verifiche di propria competenza.

Il Revisore procede ad esaminare la documentazione ricevuta via mail relativa al contratto decentrato integrativo per l'anno 2017, ed in particolare il contratto sottoscritto in data 13/07/2018, come ratificato nell'ultimo incontro di dicembre 2018, e la relativa relazione tecnico finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni dell'art.8 comma 6 del CCNL del 21/05/2018, il quale recita: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 del D.Lgs.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*.

Il Revisore ritiene pertanto tardiva la presentazione della suddetta documentazione ai fini del proprio controllo.

Considerato:

- che l'art. 40, comma 3 del Decreto legislativo. 30/3/2001, n.165 (Testo unico del pubblico impiego) prevede, che *"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"*;
- che l'art. 40 bis Decreto legislativo. 30/3/2001, n. 165, comma 1 prosegue sancendo che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti"*.



- che per effetto dell'art. 55 del Decreto legislativo 150/2009 il controllo dell'organo di revisione non può limitarsi alla verifica della compatibilità dei costi ma anche sulla corretta applicazione delle norme di legge.

Preso atto:

- della Relazione Tecnico Illustrativa da cui emerge il rispetto dei vincoli di legge sulla costituzione del Fondo integrativo 2017, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che ha modificato l'art. 9, comma 2/bis, del Decreto legge n.78 del 31/5/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 30/7/2010, e a quanto previsto dall'art.23, comma 2, del D.L. n.75 del 25/05/2017.

Verificato che:

- il contratto sottoscritto è relativo all'annualità 2017, pertanto non è ad oggi coerente fornire un giudizio sulla copertura finanziaria delle risorse rispetto agli oneri previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente;
- le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'accordo sono altresì già state previste nel Bilancio consuntivo 2017, e non si rileva un aumento della spesa del personale.

Per le motivazioni sopra esposte, e con il rilievo sulla tardività della presentazione della documentazione già evidenziato in precedenza, il Revisore

certifica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis Decreto legislativo. 30/3/2001, n. 165, comma 1, la compatibilità dei costi contrattuali derivanti dall'accordo decentrato integrativo (sottoscritto in data 13/07/2018 e ratificato nel mese di dicembre 2018) con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è stata capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per l'anno 2017, già consuntivo, e gli istituti previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dal CCNL e dalla vigente normativa.

La seduta è tolta alle ore 11.45.

Castel San Giovanni, lì 24 gennaio 2019

Il Revisore Unico

(Dott. Vittorio Buonomo)

